

AMBITO N 5

(capofila Comune di Sant'Antimo-Frattamaggiore-Grumo Nevano-Frattaminore-Casandrino-ASL NA3)

--UFFICIO DI PIANO--

--Piazza Umberto I-80027-Frattamaggiore--

--Tel. 0818890309-311-220-Tel/Fax 081-8343238

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'appalto del servizio denominato: "Assistenza domiciliare per anziani" in esecuzione alla determinazione a contrarre del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 33 del 27 marzo 2009 C.I.G.: 0295466241

Articolo 1- Amministrazione aggiudicatrice.

Denominazione: Ambito Territoriale N5 (Capofila Comune di Sant'Antimo)

Indirizzo: (Sede Ufficio di Piano) Piazza Umberto I, 80027 Frattamaggiore (NA)

Codice NUTS: ITF33

Indirizzo internet: www.comune.santantimo.na.it / www.comune.frattamaggiore.na.it

Telefono: +39 0818890309 Tel/Fax: + 39 0818343238

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto, durata del servizio e importo a base di gara.

L'appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio denominato: "**Assistenza domiciliare per anziani**".

L'Assistenza Domiciliare Anziani è un servizio rivolto ad anziani ultra sessantacinquenni con limitata autonomia, che vivono da soli e/o che vivono con famiglie non sufficientemente in grado di assicurare l'assistenza per la cura e l'igiene della persona e della casa. La finalità del servizio è quella di favorire la permanenza dell'anziano nel suo ambiente abitativo e sociale e di accrescere la sua capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, che prestazioni assistenziali, atte anche a prevenire malattie cronico-degenerative.

Si prevede di attivare le prestazioni di assistenza in favore di max n. 200 anziani residenti nei Comuni dell'Ambito N5 (Sant'Antimo, Frattamaggiore, Casandrino, Grumo Nevano, Frattaminore), coincidenti con i Distretti Sanitari n. 63 e 64 dell'ASL Napoli 3 .

Per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda tecnica del servizio – allegato H.

Prestazione principale: CPC: 93 (servizi sociali e sanitari) CPV: 85311100 -3

Durata del Servizio: 12 mesi

Allo scadere di tale periodo, il committente, potrà rinnovare l'affidamento, previa negoziazione con l'aggiudicatario, utilizzando la procedura di cui all'art. 57, comma 5 lett b) del D.Lvo 163/06 per un periodo ulteriore massimo di 24 mesi.

Importo a base di gara: **Euro 611.053,00** IVA ed ogni altro onere inclusi, di cui € 0 per costi di eliminazione/mitigazione dei rischi interferenziali non sottoponibili a ribasso d'asta.

Valore globale stimato dell'appalto: Euro 1.833.159,00 IVA e ogni altro onere inclusi per complessivi 36 mesi di attività (nel caso in cui l'Ambito N5 si avvalga della facoltà di rinnovare l'affidamento per ulteriori 24 mesi, oltre i 12 mesi iniziali)

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.

L'offerta dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Frattamaggiore, piazza Umberto I, cap 80027, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 maggio 2009.

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.

Oltre al termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all'interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare, l'indicazione dell'impresa partecipante e dei propri recapiti, la seguente indicazione:

All'Ufficio di Piano dell'Ambito N5 c/o Comune di Frattamaggiore - Offerta per procedura aperta per l'appalto del servizio denominato: "Assistenza domiciliare per anziani".

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

Busta n. 1 – documentazione amministrativa

Busta n. 2 – offerta tecnica (Progetto)

Busta n. 3 – offerta economica e giustificazioni preliminari.

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All'esterno di ciascuna busta deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente dicitura: **All'Ufficio di Piano dell'Ambito N5 c/o Comune di Frattamaggiore - Offerta per procedura aperta per l'appalto del servizio denominato: "Assistenza domiciliare per anziani".**

Nota bene:

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Si richiama l'obbligo da parte delle imprese concorrenti a procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo a base d'asta pari o superiore ad € 150.000,00 di versare un contributo in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella misura da questa determinata con delibera del 24/01/2008.

L'impresa che intende partecipare alla gara dovrà dunque allegare all'offerta (nella Busta n. 1 – documentazione amministrativa) la ricevuta in originale ovvero in fotocopia del versamento di € 40,00 in favore dell'Autorità.

Sarà possibile versare il contributo secondo le seguenti modalità:

- collegandosi al portale web, sistema di riscossione", all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> e seguendo le istruzioni ivi riportate;
- mediante versamento sul c.c. postale n 73582561, intestato a "AUT. CONTR.PUBB." Via Ripetta 246, 00186 Roma (CF 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.

La causale del versamento dovrà riportare:

- Il codice fiscale dell'impresa partecipante
- Il C.I.G. che identifica la procedura

Articolo 4 Soggetti ammessi, esclusi e requisiti di partecipazione

4.1 Soggetti ammessi alla gara

- a) gli organismi della cooperazione, di cui agli artt. da 2511 a 2545 c.c. e al Dltcps n. 1577/1947 e ss.mm.;
- b) le cooperative sociali, di cui alla legge 8/11/1991, n. 381;
- c) le piccole cooperative sociali, di cui alla legge 7/8/1997, n. 266;
- d) le ONLUS, di cui al D.L.vo n. 460 del 4/12/1997, al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266, al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2004, e ss.mm.;

- e) le fondazioni e le associazioni, di cui agli artt. da 14 a 32 c.c.;
- f) Gli enti di promozione sociale, di cui alla legge 7/12/2000, n. 383;
- g) i consorzi di cooperative, di cui all'art. 27 e seguenti del Dltpcs n. 1577/1947 e ss.mm. e all'art. 8 della legge n. 381/1991;
- h) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i) i consorzi stabili con autonoma soggettività giuridica, costituiti anche in forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- j) i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti anche in forma di società, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- k) le associazioni temporanee d'impresa (A.T.I.), i raggruppamenti e i consorzi privi di soggettività giuridica (artt. 2602 e ss. del c.c.);
- l) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del d. lgs. n. 240/91.

4.2 Soggetti che non possono partecipare:

I soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

Si precisa che non è comunque consentito ad uno stesso Soggetto di presentare contemporaneamente domande e offerte in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di Soggetti aventi gli stessi rappresentanti legali e che concorrono in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto.

Non possono concorrere direttamente al presente appalto le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge quadro n. 266/1991 e alla legge della Regione Campania n. 9/1993 e ss.mm. (Delibera Regione Campania n. 1079/2002). Infatti, ai sensi della L. 266/91, non si può prevedere per le organizzazioni di volontariato la configurazione di veri e propri rapporti di esternalizzazione, ma piuttosto un affiancamento ai servizi di rete, tale da postulare anche forme documentate di rimborso spese, escludendo contratti di appalto.

4.3 Requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

a. Requisiti di ordine generale.

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Nota bene:

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.

- non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Nota bene:

E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- non aver reso, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*);
- non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non aver subito la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

Nota bene:

Tale ultima dichiarazione va resa comunque anche nel caso di appalti di servizi, in cui non è richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di un'attestazione SOA. Tale è infatti il costante orientamento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo espresso con il parere n. 248 del 20/11/2008

b. Requisiti di idoneità professionale.

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (*se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia*) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia*) per lo svolgimento di attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

c. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti da provarsi mediante autodichiarazioni, eventualmente supportate da copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi o idonee dichiarazioni bancarie:

- fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 1.222.106,00
- fatturato relativo allo svolgimento di servizi uguali a quello oggetto della gara (ovvero per attività che rispondono al codice E8 del nomenclatore delle prestazioni sociali della Regione Campania) realizzati negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 611.053,00;

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

d. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- Esperienza documentata, nello svolgimento di servizi uguali a quello oggetto di gara (ovvero per attività che rispondono al codice E8 del nomenclatore delle prestazioni sociali della Regione Campania), di almeno 3 anni. Si chiede di allegare alla dichiarazione elenco dettagliato dei servizi prestati, con indicazione della tipologia, dei codici di nomenclatore regionale, dei committenti, dei periodi di svolgimento e dei relativi importi.
- Numero medio annuo di dipendenti a tempo indeterminato non inferiore a 5 negli ultimi tre anni;

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Articolo 5 - Avvalimento dei requisiti.

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

- a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- g) *(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo)* in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 6 - Documentazione da presentare.

6.1 Documentazione amministrativa

1. Dichiarazione (è preferibile l'uso dell'allegato modello "A") sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l'impresa chiede di partecipare alla gara di appalto e dichiara:

- a) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Nota bene:

Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l'uso dell'allegato modello "B"):

- a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;*
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

- di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Nota bene:

Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l'uso dell'allegato modello "B"):

- a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;*
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è preferibile l'uso dell'allegato modello "B-bis").

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- di non aver reso, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*in alternativa il concorrente può presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68*);
- di non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- non aver subito la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

Nota bene:

Tale ultima dichiarazione va resa comunque anche nel caso di appalti di servizi, in cui non è richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di un'attestazione SOA. Tale è infatti il costante orientamento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo espresso con il parere n. 248 del 20/11/2008

- b) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (*se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia*) per l'esercizio di attività inerenti l'oggetto dell'appalto, indicando il n. dell'iscrizione, la data della stessa e quella di attivazione dell'oggetto sociale;
- c) l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa:
 - in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
 - in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
 - in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
 - in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico;
- d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- e) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;
- f) di impegnarsi a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate;
- g) *che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;*
- h) il numero di Partita IVA;
- i) il numero di matricola INPS;
- j) le parti del servizio che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- k) (per le cooperative) l'iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;
- l) (*se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi*) l'esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali l'impresa aderisce (*relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma*);
oppure
(*se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio*) dovrà essere dichiarata questa condizione.

2. In relazione a quanto precedentemente richiesto all'articolo 4.3, lettera c) (*Requisiti di capacità economica e finanziaria*) del presente disciplinare di gara, l'impresa dovrà presentare i seguenti documenti:

- Dichiarazione** (è preferibile l'uso dell'allegato modello "C") concernente il fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi (che non deve essere inferiore a € 1.222.106,00);
- Dichiarazione** (è preferibile l'uso dell'allegato modello "C") concernente il fatturato relativo allo svolgimento di servizi uguali a quello oggetto della gara (codice nomenclatore regionale E8) realizzati negli ultimi tre esercizi (che non deve essere inferiore a € 611.053,00);

3. In relazione a quanto precedentemente richiesto all'articolo 4.3, lettera d) (*Requisiti di capacità tecnica e professionale*) del presente disciplinare di gara, l'impresa dovrà presentare i seguenti documenti:

- elenco dettagliato dei servizi prestati, analoghi a quelli oggetto dell'appalto, con indicazione della tipologia, dei codici di nomenclatore regionale, dei committenti, dei periodi di svolgimento e dei relativi importi.
- numero medio annuo di dipendenti a tempo indeterminato impiegati negli ultimi tre anni (non deve essere inferiore a CINQUE)

(Per le dichiarazioni di cui sopra è preferibile l'uso dell'allegato modello "D");

4. Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base d'asta, sotto forma di:

- cauzione, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;

- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito. L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

5. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario.

6. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa **procura**.

7. Per i **raggruppamenti temporanei di imprese** già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- **scrittura privata autenticata** da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa mandataria;
- **procura** conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta (sia tecnica che economica) deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo "in nome e per conto di questa e delle mandanti".

8. In caso di **avalimento dei requisiti** di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

- a) una **dichiarazione del concorrente** attestante l'avalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una **dichiarazione del concorrente** circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale;
- d) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) **in originale o copia autentica il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- g) (*nel caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo*) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una **dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo**, dal quale discendono i medesimi obblighi;

9. DICHIARAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ(allegato modello G)

10. RICEVUTA DEL VERSAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 deve contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti.

6.2 OFFERTA TECNICA (Progetto).

.Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, consisterà nel progetto relativo alla gestione dello specifico servizio per il quale viene presentata l'offerta, corredato della documentazione ritenuta utile a consentire un'esauriente e completa valutazione dello stesso. Il progetto dovrà riferirsi alle specifiche previste all'art. 2 del presente disciplinare di gara, alla scheda tecnica allegata (allegato H) e, comunque, principalmente alle modalità con cui l'ente concorrente intende impostare e gestire il servizio (es. metodi e tecniche adottati, aspetti organizzativi, attività, raccordi con il territorio, caratteristiche, titoli professionali e modalità di utilizzo del personale a disposizione o da reperirsi, modalità di integrazione con le iniziative di volontariato e le altre risorse del territorio, ecc.), preferibilmente nella forma di cui all' allegato E.

6.3 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, preferibilmente utilizzando l'allegato modello F. Deve riportare l'indicazione del prezzo **totale** offerto per la realizzazione integrale del servizio, inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell'aggiudicazione, prevarrà l'importo più vantaggioso per l'amministrazione.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

All'offerta economica, il concorrente dovrà allegare le giustificazioni preliminari di cui agli artt. 86, comma 5 e 87, comma 2 del D.Lvo 163/2006, redatte secondo le linee guida di cui all'allegato modello F bis.

Articolo 7 - Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'amministrazione può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Articolo 8 – Criterio di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli elementi di cui alle tabelle allegate. (Allegato I).

L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara.

La gara avrà inizio il giorno 28 maggio 2009 alle ore 12:00 presso la sede dell'Ufficio di Piano dell'Ambito N5.

Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposito atto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'articolo 84, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

In primo luogo la commissione esaminerà **in seduta pubblica** la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara.

Dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2) che deve avvenire sempre in seduta pubblica, la commissione, **in seduta riservata**, provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi.

Le motivazioni seguite dalla commissione nell'attribuzione dei punteggi alle singole voci costituenti l'offerta tecnica devono essere precisate nel verbale descrittivo delle operazioni di gara ai sensi dell'articolo 78 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Conclusa questa valutazione, si prosegue **in seduta pubblica** e, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di merito provvisoria, si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta n. 3) e all'attribuzione dei relativi punteggi.

A questo punto la commissione formalizza la nuova graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse.

Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse la commissione giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, così come indicata all'articolo 11 (*offerte anormalmente basse*) del presente disciplinare, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale aggiudica provvisoriamente l'appalto.

L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'impresa che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, salvo quanto disposto dal successivo articolo 11 (*offerte anormalmente basse*) del presente disciplinare di gara.

L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

Articolo 10 - Controllo sul possesso dei requisiti.

Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Articolo 11 - Offerte anormalmente basse.

L'amministrazione valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

In ogni caso l'amministrazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora la procedura di rilevazione evidenzia la presenza di una o più offerte anormalmente basse, l'amministrazione procede alla verifica delle stesse, avvalendosi della commissione giudicatrice, la quale opera come commissione di verifica delle offerte anormalmente basse.

La commissione procederà all'esame delle giustificazioni preliminari presentate a corredo dell'offerta, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni e/o chiarimenti ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta operando secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l'amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l'amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

L'amministrazione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile.

L'amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Articolo 12 - Adempimenti richiesti all'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario dovrà inoltre stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica - amministrativa.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 13 – Divieto di Subappalto.

La ditta aggiudicataria resterà l'unica responsabile dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. E' fatto assoluto divieto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione prestata, di subappaltare in tutto e in parte le prestazioni rientranti nel servizio e/o di affidarle in cottimo a terzi.

Articolo 14 - Riservatezza.

L'Aggiudicataria si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venga a conoscenza in forza del presente impegno.

L'Aggiudicataria si obbliga, altresì, a rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) ed a compiere tutte le attività necessarie a garantire che le attività appaltate siano eseguite anche nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati.

Articolo 15 - Obblighi e Responsabilità.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di avviare le attività previste dal servizio aggiudicato entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

L'Aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

Inoltre, si obbliga a sollevare l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi.

L'Aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative italiane e comunitarie relative alla realizzazione del servizio, nonché alla tutela infortunistica del personale addetto ai lavori di cui all'appalto.

E' fatto carico all'Aggiudicataria di dare piena attuazione agli obblighi sulle assicurazioni sociali e ad ogni patto di lavoro stabilito per il personale stesso, ivi compreso quello economico nazionale di categoria.

È fatto obbligo all'Aggiudicataria di trasmettere una relazione mensile sulle attività evidenziando:

- i percorsi individualizzati e gli obiettivi conseguiti dagli utenti
- la soddisfazione dei criteri previsti dagli indicatori di progetto di cui alla relazione tecnica allegata al capitolato
- la tipologia di contratti lavorativi applicati agli operatori coinvolti nelle attività.

Data la particolarità del servizio, è fatto obbligo all'Aggiudicataria di assicurare la continuità delle prestazioni del medesimo operatore presso gli utenti e di limitare i fenomeni di turnover. L'aggiudicataria dovrà garantire immediatamente la sostituzione del proprio personale assente per qualsiasi motivo con altro di pari professionalità o comunque entro la mattina del giorno successivo nel caso in cui l'operatore sia assente per un evento di natura imprevedibile da parte dell'aggiudicataria (ad es. per malattia); dovrà altresì garantire l'immediata sostituzione degli operatori che, a giudizio della stazione appaltante, dovessero risultare inadatti allo svolgimento del servizio.

Ogni cambiamento o sostituzione di personale dipendenti da eventi imprevedibili dovranno essere prontamente comunicati all'utente e alla stazione appaltante, unitamente alle generalità del nuovo operatore. I cambiamenti e/o le sostituzioni non dovuti ad emergenze improvvise dovranno essere preventivamente concordati con la stazione appaltante.

Articolo 16 - Controlli.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito N5 si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Aggiudicataria, all'occorrenza attraverso apposito nucleo ispettivo.

Nel caso di inadempienze e/o inefficienza dei servizi offerti, l'Amministrazione intimerà all'Aggiudicataria, a mezzo raccomandata A.R., di adempiere quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine di 30 gg., sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

Nel caso che l'Aggiudicataria non dovesse provvedere entro tale termine, sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 18.

Articolo 17 – Penali.

In caso di ritardato avvio del servizio e/o di sospensione dello stesso, l'Amministrazione potrà applicare, previa contestazione, una penale pari a Euro 500,00 per ogni giorno di calendario di ritardo fino ad un massimo Euro 5.000,00 oltre il quale l'Amministrazione si riserva di avvalersi della cauzione e di avviare le procedure per la rescissione del contratto.

Articolo 18 - Risoluzione.

Il rapporto contrattuale viene risolto "ipso iure" nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio entro i termini previsti dal capitolato all'art. 15;
- sospensione della prestazione per fatto dell'aggiudicataria;
- fallimento dell'impresa aggiudicataria;
- inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e successivi del codice civile;
- inosservanza del divieto di subappalto totale o parziale del servizio senza il rispetto di quanto stabilito dalla L. 55/90
- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. L.vo 163/2006
- la mancata osservanza delle clausole previste dall'art. 8 del Protocollo di legalità, ovvero la comunicazione da parte della Prefettura di Napoli di informativa interdittiva ai sensi dell'art.10 del D.P.R 252/1998

La risoluzione nei casi previsti dal presente articolo porta come conseguenza l'incameramento a titolo di penale della cauzione prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali.

Articolo 19 - Esecuzione in danno.

In caso di risoluzione, revoca o di grave inadempienza dell'Aggiudicataria entro il primo mese dall'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva il diritto di affidare al soggetto classificatosi al secondo posto in graduatoria la realizzazione di quanto oggetto dell'appalto con addebito della differenza a carico della impresa stessa. L'affidamento, può avvenire mediante procedura negoziata (senza previa pubblicazione del bando di gara) oltre il mese dall'aggiudicazione, entro i limiti prescritti, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato al soggetto aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi.

Al soggetto aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevandole da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 20 - Responsabilità civile

Il soggetto aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili.

Articolo 21 - Accesso agli atti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

Articolo 22 - Tutela dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

I dati personali e societari sono raccolti in archivi cartacei ed informatici secondo le modalità strettamente necessarie alle sotto indicate finalità.

I dati che La riguardano sono trattati per le seguenti finalità:

1. adempimento di specifici obblighi contabili, fiscali, previdenziali e assistenziali;
2. finalità connesse a obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie e disposizioni di autorità amministrative;
3. finalità connesse e strumentali all'espletamento della gara ad evidenza pubblica.

Il trattamento di dati sensibili, in particolare di dati giudiziari, è imposto ed avviene in base alla L.109/94 e s.s.m.i.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, alle categorie di soggetti di seguito indicate:

- soggetti con facoltà di accedere ai dati per espressa previsione legislativa;
- persone fisiche, giuridiche o strutture pubbliche che, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nei limiti della vigente normativa, collaborano professionalmente con il Piano di Zona N5.

I predetti dati non saranno diffusi né sarà effettuato alcun trasferimento all'estero.

Le informazioni che La riguardano potranno essere utilizzate da dipendenti o collaboratori del Committente, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse all'espletamento ed aggiudicazione della gara.

In ogni momento potrà rivolgersi all'Ufficio di Piano, con sede presso il Comune di Frattamaggiore, piazza Umberto I, 80027 Frattamaggiore (NA), per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito e per esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di opposizione al trattamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Articolo 23 - Norme diverse.

L'amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono:

mediante posta all'indirizzo: Ufficio di Piano dell'Ambito N5 c/o Comune di Frattamaggiore – Piazza Umberto I CAP 80027 Frattamaggiore (NA) ovvero mediante fax al numero 0818343238

Articolo 24 - Acquisizione dei documenti di gara.

Il presente disciplinare di gara è reperibile sui siti web dei Comuni di Sant'Antimo (capofila) e di Frattamaggiore (sede UDP) ai seguenti indirizzi: www.comune.santantimo.na.it e www.comune.frattamaggiore.na.it ;

Tutti i documenti di gara sono visionabili presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito N5 c/o Comune di Frattamaggiore , piazza Umberto I, nei giorni di accesso al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che responsabile unico del procedimento è il Dr. Ivo Grillo, tel. 0818890309/310/311.


Articolo 25 - Norme applicabili e foro competente.

La normativa applicabile all'appalto è la seguente:

D.Lgs.n. 163/2006, per quanto applicabile ai servizi dell'allegatoII b; D.P.C.M. 31.3.2001 L.R. n. 3/07; D.G.R.C. n. 1079/2002; Regolamento per l'acquisizione di beni e per l'affidamento della progettazione e della realizzazione di servizi sociali approvato con Delibera C.I n.6/2004; Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto dai Comuni dell'Ambito con la Prefettura di Napoli.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Frattamaggiore, lì 1 aprile 2009



Il Responsabile unico del procedimento

F.TO Dr. Ivo Grillo